

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti;
– Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S.D. CITTÀ DI CIAMPINO/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Ercolano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GENOVA LUCA SEGUITO GARA L'AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio A.r.l. di Avezzano (L'Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LO PINTO MARCO SEGUITO GARA L'AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio A.r.l. di Avezzano (L'Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. D. SAMMICHELE /META C5 DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 244 del 23.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. D. Sannicbele di Sannicbele di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dr. Francesco Cerini – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Andrea Lepore – Componenti;
– Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

5. RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB COPPA D'ORO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA 3 GG. CALC. STUPPINO CLELIA;**
- **SQUALIFICA 1 G. SIG. CECCARINI LOREDANA,**

SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE C5 JASNAGORA ASD/ASD SPORTING CLUB COPPA D'ORO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 23.11.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Club Coppa D'Oro di Sant'Angelo Romano (Roma), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIENGO GIOVAMBATTISTA SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA ALBALONGA/RIETI DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 23.11.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al il ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.C.D. CAMPODARSEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICCOLÒ SEGUITO GARA CAMPODARSEGO/U. ARZIGNANOCHIAMPO DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Campodarsego di Campodarsego (Padova).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PUCCIO GABRIELE SEGUITO GARA GOZZANO S.S.D. ARL/FOLGORE CARATESE DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza-Brianza).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico

Publicato in Roma il 7 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio